

Comune di Solarino (SR)
Documento di valutazione dei rischi
per ridurre le interferenze
ai sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

ALLEGATO 3

Data: 07/11/2011

Aggiornamento:00

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze
(ai sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08)

SCUOLE PRIMARIE DI SOLARINO

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Art. 26 D. Lgs. 81/08	3
2	Normativa di riferimento	5
3	Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto	6
4	Dati identificativi azienda committente	7
5	Attività svolta dalla committente e mansionario	7
6	Dati identificativi società appaltatrice	8
7	Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario	8
8	Documentazione	9
9	Rischi da possibili interferenze	9
9.1	Rischio elettrico	9
9.2	Rischio per uso attrezzature	9
9.3	Rischio gestionali	10
9.4	Rischio chimico	10
9.5	Gestione delle emergenze	11
9.6	Rischi degli ambienti di lavoro	12
9.7	Rischio rumore	13
9.8	Rischio biologico	13
10	Nota finale	14

I Introduzione

In base all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, Il committente deve promuovere la cooperazione e coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

1.1 Art. 26 D. Lgs. 81/08

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali; 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, 17 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

07/11/2011

Aggiornamento:00

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di fornitore, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7 Per quanto non diversamente disposta dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Normativa di riferimento

Legge n. 977 del 17 ottobre 1967

Descrizione: Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/2000).

D.M. 16-02-1982:

Descrizione: Elenco delle attività soggette a certificazione di prevenzione incendi.

D. Lgs. 645(96):

Descrizione: Tutela delle lavoratrici madri.

D.M. 10/03/1998:

Descrizione: gestione delle emergenze Incendi.

Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 23/02/2004)

Descrizione: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 (G.U. n. 300 del 29/12/2003)

Descrizione: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

Circolare del 17 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23/12/2004)

Descrizione: Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

Legge n. 123 del 3 agosto 2007

Descrizione: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008. n.37 (G.U. n. 61 del 12/03/2008)

Descrizione: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Descrizione: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

3 Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto

In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il datore di lavoro provvede a:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;
- fornire dettagliate informazioni riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di evitare le interferenze viene redatto, in collaborazione con la società appaltatrice, il presente documento di valutazione che riporta in maniera unitaria i rischi. Tale documento potrà essere rivisto d'intesa con la ditta appaltatrice.

Il committente si impegna a coordinare i lavori tra appaltanti e appaltatori e/o lavoratori autonomi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto inoltre ci si dovrà informare reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti.

Comune di Solarino (SR)
Documento di valutazione dei rischi
per ridurre le interferenze

ai sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

ALLEGATO 3

Data: 07/11/2011

Aggiornamento:00

4 - DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA COMMITTENTE CHE AI SOLI FINI DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO E' DA INTENDERSI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Ragione Sociale	I° ISTITUTO COMPRENSIVO " ELIO VITTORINI "
Datore di lavoro	DIRIGENTE SCOLASTICO I° ISTITUTO COMPRENSIVO
Sede legale	VIA SOLFERINO
Data della valutazione	07/11/2011
Medico competente	/
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	DOTT. ARCH. VIRZI
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	INS. MARIA ALESSANDRA DI MAURO

5 - ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMITTENTE E MANSIONARIO

MANSIONI	COMPITI
Personale docente	- Svolgimento attività didattiche e creative
Personale ATA	- Attività di pulizia dell'edificio e portierato
Personale esterno	- Attività di distribuzione dei pasti, preparazione e riordino dei locali

Comune di Solarino (SR)
Documento di valutazione dei rischi
per ridurre le interferenze
al sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

ALLEGATO 3

Data: 07/11/2011

Aggiornamento:00

6 **Dati identificativi società appaltatrice**

Ragione sociale

Data di lavoro

Sede legale

Sede operativa e amministrativa

Numero di dipendenti

Data della valutazione

Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione

Medico competente

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Addetti gestione dell'emergenza
pronto soccorso

Addetti alla gestione dell'emergenza
antincendio ed evacuazione

7 Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario

Mansioni

Compiti

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE

SALA, SCODELLAMENTO E

RIORDINO

Comune di Solarino (SR)
Documento di valutazione dei rischi
per ridurre le interferenze
al sensi dell'art. L.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

ALLEGATO 3

Data: 07/11/2011 2010

Aggiornamento:00

8 Documentazione

Eventuali documenti specifici necessari all'appaltatore possono essere richiesti direttamente al responsabile della sede Interessata.

9 Rischi da possibili interferenze

9.1 Rischio elettrico

Impianto elettrico	L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti sono conformi alla normativa vigente
Rischi da interferenze	Possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice locali di	La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso al lavoro è consentito solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede Interessata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Comportamenti da adottare da parte della società committente elettrico.	Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto. Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

9.2 Rischio per uso attrezzature

Attrezzature	I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non autorizza l'utilizzo di: scale, treppiedi o apparecchiature elettriche di proprietà.
Rischi da interferenze	Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della società appaltatrice e viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possono comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede interessata. In caso di manutenzione di attrezzature la società appaltatrice segue le seguenti regole: - utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta; - divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione; - divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori, provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.

9.3 Rischio gestionali

Informazione dei lavoratori

I lavoratori di entrambe le società sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.

Rischi da interferenze

Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della società appaltatrice nella sede interessata.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile della sede interessata prima dell'inizio dei lavori.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

La committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti.

9.4 Rischio biologico

Rischio biologico

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione ad agenti biologici è limitata.

Rischi da interferenze

Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti biologici.

Comune di Solarino (SR)
Documento di valutazione dei rischi
per ridurre le interferenze
 al sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

Data: 07107/2010

Aggiornamento:00

9.5 Gestione delle emergenze**Gestione emergenza**

Sono presenti cassette del pronto soccorso.
 E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E' presente cartellonista di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo. Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata.

Rischi da interferenze

Mancata informazione in caso di emergenza circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice.

Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.
 Uso di sostanze infiammabili

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.

La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- non fumare sui luoghi di lavoro
- non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile della sede e senza aver preso le misure di sicurezza necessarie
- non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e lo spazio intorno ad estintori e idranti.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa la società appaltatrice sulle modalità operative da adottare in caso di emergenza.

Il committente mette a disposizione della società appaltatrice il piano di emergenza del luogo di lavoro.

9.6 Rischi degli ambienti di lavoro

Luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. All'interno dei vari settori i posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.

Rischi da interferenze

Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali...)
- obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere nell'area;
- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro;
- obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore; raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

La società committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice; ad eccezione delle attività nelle quali la società appaltatrice svolga mansioni all'interno del ciclo di produzione della committente.

La società committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata mediante distribuzione di nota informativa.

La società committente informa la società appaltatrice della presenza di pubblico.

Comune di Solarino (SR)
Documento di valutazione dei rischi
per ridurre le interferenze
ai sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

ALLEGATO 3

Data: 07/11/2011

Aggiornamento:00

9.7 Rischio rumore

Fonti di rumore	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione al rumore è minore dei valori inferiori d'azione previsti dal Titolo VIII capo II del D. Lgs. 81/08.
Rischi da interferenze	Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

Comune di Solarino (SR)
Documento di valutazione dei rischi
per ridurre le interferenze
al sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

ALLEGATO 3

Data: 07/11/2011

Aggiornamento:00

10 Nota finale

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.L. 81/08.

Società Committente


Società appaltatrice

Datore di Lavoro

Datore di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Meastro



COMMITTENTE

COMUNE DI SOLARINO
PIAZZA DEL PLEBISCITO 34
96010 - SOLARINO (SR)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER RIDURRE LE INTERFERENZE

Ai sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica
Periodo: dalla consegna al 30/08/2013